**DECRETO ALLUVIONE (D.L. n. 61 del 01/06/2023 e ss.mm.ii.)**

Si comunica che, ai sensi del Decreto Alluvione, **nei confronti dei soggetti che alla data del 01/05/2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al citato Decreto** (riportato di seguito) sono sospesi i termini dei versamenti tributari e degli adempimenti in scadenza nel periodo dal 01/05/2023 al 31/08/2023.

I versamenti sospesi sono da effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione **entro il 11/12/2023**\*. Sempre **entro il** **11/12/2023**\* vanno eseguiti gli adempimenti non effettuati a seguito delle sospensioni.

Sono sospesi, per i soggetti sopra specificati, anche i versamenti, in scadenza nel periodo dal 01/05/2023 al 31/08/2023, relativi ad avvisi di accertamento esecutivo notificati dal Comune o a cartelle di pagamento notificate da Agenzia Entrate-Riscossione. In tali casi i termini di versamento riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione (cioè dal 01/09/2023).

\* la data prevista inizialmente dalla normativa era il 20/11/2023 ma è stata prorogata al **11/12/2023** (il D.L. n. 61 del 01/06/2023 è stato modificato dall'art. 3, comma 2-quater del D.L. 132/2023, così come convertito dalla L. 170 del 27/11/2023, entrata in vigore il 29/11/2023)